



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6156 del 2013, proposto da [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituito in giudizio;

nei confronti

[OMISSIS] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n. 162 del 3 maggio 2013 con il quale veniva pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova pratica di laboratorio ex art. 9 del bando di concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado – classe di materia A020 – Meccaniche e tecnologia;

del decreto dirigenziale n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all'indizione del concorso de quo, con riferimento alla prova pratica e di laboratorio ex art. 9 ed in particolare della soglia di ammissione alla successiva prova orale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento del personale docente di cui al decreto del Direttore generale per il personale scolastico del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, dopo aver superato la prova scritta con un punteggio pari a 23/30, accedeva alla prova pratica di laboratorio conseguendo un punteggio di 6/10, tuttavia non sufficiente a raggiungere la soglia minima prevista dal bando (7/10) come necessaria per superare il concorso.

Con ricorso notificato il 25 giugno 2013 il ricorrente pertanto chiedeva l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, adducendo un unico motivo di ricorso: *“Violazione del principio di legalità; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 400 comma 11, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. esorbitanza normativa. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, riconducibili all'art. 97 Cost”*.

Con decreto monocratico n. 2592 del 1° luglio 2013 l'istanza di misura cautelare veniva accolta e il ricorrente veniva ammesso con riserva a sostenere la prova orale.

Si costituiva con atto di stile l'Avvocatura dello Stato per il Ministero resistente.

Con decreto n. 464 del 25 luglio 2013 il Direttore generale del MIUR veniva pubblicata provvisoriamente la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A020 "Discipline Meccaniche e Tecnologia" in cui figurava il ricorrente, avendo superato la prova orale.

All'esito della camera di consiglio del 31 luglio 2013, con ordinanza n. 3104 la misura cautelare presidenziale non veniva confermata.

Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria del 29 settembre 2020 con la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto consolidamento della posizione del ricorrente poiché nelle more questi ha sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione ministeriale.

All'udienza di smaltimento del 30 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda di accertamento della cessazione della materia del contendere per consolidamento della posizione del ricorrente, dal momento che l'art. 4, comma 2 *bis*, del D.L. n. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005 trova applicazione esclusivamente per le procedure idoneative e abilitative e non per quelle concorsuali, come nel caso di specie.

La portata applicativa della disposizione è stata infatti chiarita dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 aprile 2009 n.108 e la conforme ordinanza 19 maggio 2009 n.158.

Ad avviso della Corte *“la disposizione ... ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili - secondo la giurisprudenza amministrativa - gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato... La disposizione censurata non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione”*.

3. Il ricorso è fondato nel merito.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del bando di concorso di cui al decreto del Direttore generale (DDG) per il personale scolastico del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui prevede che sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 7/10 nella prova pratica e/o di laboratorio, anziché la mera sufficienza di 6/10.

Il ricorso va accolto sulla base di un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (Sez. VI, sent. 2 luglio 2018 n. 4022 e nn. 504 del 2018, 5295 del 2017, 5633 e 2677 del 2015), il quale ha ritenuto l'unitarietà delle prove scritte e pratica del concorso in questione per le quali l'attribuzione del punteggio avrebbe dovuto essere espressa in maniera complessiva e in quarantesimi.

Infatti, *“la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall'articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale. Neppure, di conseguenza, può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso. Il citato articolo 400, comma 9 specifica, del resto, che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e quindi della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto. Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale...*

... (è) quindi indubitabile che i quaranta punti debbono essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche e che l'Amministrazione ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa. Affermare che il punteggio di 21/30 su tre prove è pari a quello di 28/40 su quattro prove risulta, peraltro, soltanto strumentale, in quanto la media di 7/10 a prova, secondo quanto previsto dal citato comma 9 dell'articolo 400, deve essere riscontrata dalla Commissione dopo l'espletamento di tutte e quattro le prove e non artificiosamente dopo le prime tre, ben potendo la quarta prova consentire di raggiungere la soglia dei 28/40, anche in presenza di una soglia minima di 6/10 che potrebbe essere raggiunta in una o più delle altre prove scritte, così premiando quei candidati la cui professione si svolge prevalentemente nello svolgimento di mansioni pratiche. La valutazione della prova pratica e/o di laboratorio non può,

quindi, essere valutata a sé stante e il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche....Dalle considerazioni su esposte, che ben si attagliano anche alla controversia odierna, questo Collegio ritiene di non diversi discostare.

Deve quindi ritenersi l'illegittimità della valutazione delle prove scritte in modo disgiunto dalla valutazione di quella pratica, nonché dell'attribuzione a quest'ultima, valutata in maniera autonoma, di un punteggio condizionante ex se l'ammissione alla prova orale, in contrasto con la norma statale che contempla il carattere unitario della valutazione delle prove nel loro insieme, sicché la formula di cui al comma 10 dell'art. 400 per cui superano le prove scritte, grafiche o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, laddove è previsto che la Commissione giudicatrice dispone di quaranta punti per le prove scritte, grafiche o pratiche, sta a significare che il punteggio su queste ultime è unitario e inscindibile.”

(così, testualmente, Cons. Stato, sez. VI, n. 5633 del 2015).

“Vale forse aggiungere che il punteggio unitariamente previsto (40 punti per le prove scritte, grafiche o pratiche) e la natura congiunta della valutazione, postulata dalle disposizioni richiamate sopra, deve ovviamente intendersi nel senso che il giudizio sulle prove scritte dev'essere esternato attraverso un punteggio unitario, costituito dalla media aritmetica dei punteggi di ciascuna prova (secondo il comma 11 dello stesso d. lgs. 297/1994 che rinvia alle “modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116”). In altri termini, la formula in base alla quale "superano le prove scritte, grafiche o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi", laddove è previsto che la commissione giudicatrice dispone di quaranta punti per le prove scritte, grafiche o pratiche, sta a significare che il punteggio su queste ultime è unitario ed inscindibile, contrariamente alla previsione di bando per la quale i punteggi di prove scritte e prova pratica restano separati e l'ammissione alla prova orale è condizionata dal conseguimento del punteggio minimo di 7/10 nella prova pratica, considerata in modo autonomo. Con la sentenza n. 5633 del 2015 la Sezione ha tuttavia specificato, anche ai fini dell'attività amministrativa di conformazione al giudicato, che per il superamento delle prove e l'ammissione all'orale il punteggio per la prova pratica potrà anche essere inferiore a 7/10 ma la soglia minima da raggiungere - non solo nella prova pratica ma per vero in ciascuna delle prove - dovrà essere non inferiore a 6/10, e ciò in base a quanto dispone il comma 11, ultimo periodo, del citato art. 400, sicché l'attribuzione a una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4022 del 2018).

Nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto una valutazione di 23/30 per le prime tre prove scritte e di 6/10 per la successiva prova pratica, pertanto deve ritenersi integrato sia il requisito di cui alla soglia di sbarramento della sufficienza indicata all'art. 400, comma 11, del T.U. n. 297 del 1994, sia l'ulteriore requisito della valutazione non inferiore a 28/40 previsto dal bando di concorso, sia pure rideterminato, sulla base della Giurisprudenza richiamata, in maniera unitaria rispetto alle quattro prove (tre scritte e una pratica).

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente inserimento in graduatoria del ricorrente "pleno jure".

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di euro 2.000,00 (duemila) per spese e onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO